



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione lavoro e previdenza**

composta dai magistrati:

1. dr. Raffaella Genovese

Presidente

2. dr. Vincenza Totaro

Consigliere

3. dr. Anna Rita Motti

Consigliere Rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 8.2.21 la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 107/2016 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

INPS in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore – anche quale procuratore speciale della SCCI- , rappresentato e difeso come da procura generale alle liti dall'Avv. LUCA CUZZUPOLI ed unitamente allo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Galileo Ferraris;

APPELLANTE

E

DI BUCCIO ANGELO rappresentato e difeso, come in atti dall'Avv. L. BATTAGLINO

APPELLATO/I

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE n°3980/15, in atti, con la quale era stata accolta l'opposizione avverso avviso di addebito n. 32820130000307014000, in relazione a contributi ivs per l'anno 2006. L'atto impositivo scaturiva dall'accertamento del maggior reddito per l'anno 2006 (TF 7010600614) effettuato dall'agenzia delle entrate e derivante da maggiori ricavi. Il ricorrente aveva, tra l'altro, dedotto che, all'atto dell'emissione della cartella, pendeva giudizio innanzi alla CTP di Caserta, poi chiuso con definizione agevolata di lite fiscale ex art. 39 comma 12 del DL 98/2011.

Il primo giudice, disattese tutte le eccezioni riguardanti la contemporanea pendenza innanzi alla CTP di omologo giudizio, ed altresì quelle formulate dall'INPS, aveva ritenuto fondata l'opposizione, avendo la parte aderito alla definizione agevolata di lite fiscale ex art. 39 comma 12 del DL 98/2011 in relazione all'avviso di accertamento del maggior reddito posto alla base della relativa pretesa contributiva. Invero, ad avviso del primo giudice, la normativa, di natura premiale riverberava i suoi effetti anche in ordine alla pretesa contributiva avanzata dall'INPS, posto che la parte non aveva manifestato accettazione rispetto all'accertamento dell'Agenzia. E che in ogni caso, l'inps non aveva dato prova della sua pretesa.

Ha proposto gravame l'istituto ed ha dedotto l'erroneità della sentenza resa dal primo giudice sotto vari profili, evidenziando che l'accesso alla definizione agevolata aveva lo scopo di deflazionare il contenzioso fiscale ma non aveva incidenza sulle pretese connesse, quali quelle dell'istituto, peraltro dovendosi rilevare che la sentenza della CTP con cui si era concluso il contenzioso tributario dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, senza in alcun modo incidere sulla fondatezza dell'accertamento, e senza incidere sulla contribuzione conseguenziale al maggior reddito

che, peraltro, per la sua stessa natura, non poteva essere oggetto di transazione.

Ha chiesto la riforma della sentenza gravata.

Si è costituita la parte appellata che ha chiesto il rigetto del gravame.

La controversia è decisa come segue sulla scorta della ragione più liquida (sent. Cass. n. 7307/19).

L'appello è fondato e pertanto va accolto.

Va precisato che nella specie trattasi di contribuzione artigiani (nella specie odontotecnico) in relazione all'anno 2006, ricalcolata in forza del maggior reddito rilevato a seguito di accertamento dell'agenzia delle entrate TF 7010600614 in relazione appunto all'anno di imposta 2006..

Occorre dunque verificare se la definizione agevolata della controversia tributaria dipani i suoi effetti anche sulla contribuzione ricalcolata sul maggior reddito oggetto di accertamento.

Ritiene il collegio, in linea con il più recente orientamento della suprema Corte, che *“nella definizione agevolata delle liti tributarie si ravvisa l'esclusiva natura deflativa del contenzioso tributario. La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dall'Amministrazione finanziaria e non porta definitività dell'accertamento stesso, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggior reddito, rimane impregiudicata”*. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/09/2019, n.23301)

Così si è espresso il Supremo collegio interpretando la normativa applicabile in relazione a fattispecie esattamente sovrapponibile alla presente: “.....La definizione ha ad oggetto esclusivamente, come recita il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv., con modificazioni, in L. n. 111 del 2011, "le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio" e si perfeziona "a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16". 9. Gli importi sono diversificati in base al valore e alla fase della lite ed è lo stesso legislatore a chiarire, con la L. n. 289 del 2002, art. 16, cosa debba intendersi per valore della lite, vale a dire "l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati". 10. Il tenore letterale delle due norme in cui si iscrive l'istituto della definizione concordata delle liti fiscali (D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e L. n. 289 del 2002, art. 16) e la finalità espressamente indicata dal legislatore nella rubrica dell'art. 39, recante "disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria" inducono a ravvisare nella definizione agevolata delle liti tributarie l'esclusiva natura deflativa del contenzioso tributario - di valore inferiore a 20.000 Euro e già pendente alla data del 31 dicembre 2011 - allo scopo di liberare e concentrare le risorse dell'Agenzia delle Entrate sulla proficua e spedita gestione dei procedimenti di natura precontenziosa di cui al comma 9 dello stesso art. 39, attraverso il pagamento di un importo percentualmente ridotto del tributo oggetto della lite. 11. Prova ne è che alla deflazione del contenzioso previdenziale il D.L. n. 98 ha dedicato l'art. 38 nel quale fin dalla rubrica, recante "disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale", è chiarito l'ambito applicativo, ribadito, nel periodo di apertura del comma 1, con il fine di "deflazionare il contenzioso previdenziale" (art. 38, comma 1, primo periodo, D.L. n. 98 cit.). 12. La ripartita collocazione delle disposizioni tra gli articoli orienta l'interprete nel tenere su

piani distinti le misure deflative, del contenzioso fiscale e previdenziale. 13. Inoltre, nel testo dell'art. 39 non si rinviene alcun elemento che permetta di saldare le due disposizioni al punto da ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall'Agenzia ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito. 14. Neanche appare percorribile una diversa soluzione interpretativa, in via analogica, in quanto il chiaro dettato normativo è effetto di una precisa scelta del legislatore che, là dove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, lo ha previsto espressamente, come per la mediazione introdotta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, aggiunto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 9, successivamente modificato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 611, lett. a), (da ultimo sostituito dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. l), a decorrere dal 1 gennaio 2016) o l'accertamento definito con adesione (D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3). 15. Diversamente da tali istituti, comportanti una rideterminazione del reddito imponibile, l'unico effetto della definizione agevolata ex art. 39, comma 12, D.L. n. 98 cit. è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione. 16. La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata. 17. Ciò nondimeno l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio...”

Tale ricostruzione è pienamente condivisa dall'odierno collegio giudicante.

Secondo gli insegnamenti della Corte di legittimità, dunque, resterebbe da verificare eventuali contestazioni nel merito della pretesa, avanzate dalla parte appellata sin dal primo grado.

Nel caso di specie parte appellata nel ricorso di primo grado ha incentrato le sue difese sui vizi dell'accertamento fiscale e sulla definizione della lite senza nulla contestare in ordine al maggior reddito accertato. Non ha minimamente contestato nel merito l'avviso di accertamento avanzando qualsivoglia doglianza in merito al suo oggetto, ovvero la contribuzione ulteriore dovuta.

Da ciò consegue che – incontestabile l'an della pretesa contributiva per tutto quanto sopra riportato- non vi è questione neppure in relazione alla prova al quantum.

Né vi è prescrizione del diritto (neppure eccepita dal ricorrente in primo grado) perché ritualmente interrotta con l'accertamento fiscale e poi con la notifica dell'avviso di addebito.

L'appello pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto con conseguente rigetto della domanda proposta dalla parte ricorrente in primo grado.

In ragione delle motivazioni sopra esplicate e della complessità della materia trattata, oggetto di recenti pronunce della Suprema Corte e di contrasto nella giurisprudenza di merito, sussistono le ragioni di legge per operare la totale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito impugnato;
- 2) compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Napoli, li 8.2.21

Il Consigliere est.

Il Presidente